



**Comune di Rimini**



**Settore Polizia Municipale  
U.O. Comando**  
Ufficio Autorizzazioni N.O.

Via Della Gazzella 27 47921 Rimini  
tel. 0541 704405 - fax 0541 704123  
**ufficioautorizzazioni.pm@comune.rimini.it**  
c.f.-p.iva 00304260409

Reg. 41950/19

**OGGETTO:** Regolamentazione della circolazione in Via Destra del Porto/P.le Boscovich durante la sosta di veicoli in occasione dello svolgimento di regate che si terranno in varie giornate nei mesi di maggio, giugno, agosto, settembre ed ottobre 2019.

### **IL RESPONSABILE UNITA' OPERATIVA "COMANDO"**

**VISTA** la richiesta e successiva integrazione avanzata dal Sig. Santolini Gianfranco, in qualità di Presidente Pro-tempore e Legale rappresentante dell'Associazione Sportiva Dilettantistica Club Nautico Rimini, con sede in Largo Boscovich n. 12, tendente ad ottenere un'ORDINANZA STRAORDINARIA istitutiva di divieto di sosta con rimozione coatta in Via Destra del Porto/P.le Boscovich, al fine di consentire la sosta dei veicoli dei partecipanti alle regate che si terranno in varie giornate nei mesi di maggio, giugno, agosto, settembre ed ottobre 2019;

**SENTITO** il parere dell'Ufficio Comando Polizia Municipale;

**VISTA** la nota pervenuta dalla segreteria dell'Assessore Gian Luca dr. Brasini in data 16/05/2019, assunta al prot. n. 134172, con la quale si "concede la gratuità per l'utilizzo degli stalli da loro richiesti in occasione delle manifestazioni organizzate dal Club Nautico";

**RAVVISATA** la necessità, per esigenze tecniche e per ragioni di sicurezza pubblica, di adottare un'idonea regolamentazione della circolazione in Via Destra del Porto, durante la sosta dei veicoli dei partecipanti alle varie regate;

**DATO ATTO** che il rilascio del presente provvedimento è finalizzato unicamente alla regolamentazione della circolazione veicolare e che pertanto non esime il richiedente dal possesso di tutte le ulteriori autorizzazioni eventualmente necessarie per lo svolgimento dell'evento in premessa specificato;

**VISTI:**

– il D.Lgs. 30.04.1992 n.285- "Nuovo Codice della Strada" ed il D.P.R. 495/92 "Regolamento di esecuzione" e successive modifiche e integrazioni;

– l'art. 6, comma 4, del D.lgs 285/92 s.m.i., che prevede: "L'Ente proprietario della strada puo', con l'ordinanza di cui all'art. 5, comma 3, [...] lettera f) vietare temporaneamente la sosta su strade o tratti di strade per esigenze di carattere tecnico o di pulizia, rendendo noto tale divieto con i prescritti segnali non meno di quarantotto ore prima ed eventualmente con altri mezzi appropriati";

**TENUTO CONTO** che nel caso di richieste di regolamentazione temporanea della circolazione, il posizionamento della segnaletica e' posto a carico del richiedente ovvero soggetto preventivamente indicato dal richiedente;

**AVUTO PRESENTE** quanto disposto dal D.Legge n. 50/2017, convertito con modificazioni in Legge n. 96/2017, art. 22. comma 3-bis che prevede: <<A decorrere dal 2017, le spese del personale di polizia locale, relative a prestazioni pagate da terzi per l'espletamento di servizi di cui all'articolo 168 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in materia di sicurezza e di polizia stradale, necessari allo svolgimento di attività e iniziative di carattere privato che incidono sulla sicurezza e la fluidità della circolazione nel territorio dell'ente, sono poste interamente a carico del soggetto privato organizzatore o promotore dell'evento e le ore di servizio aggiuntivo effettuate dal personale di polizia locale in occasione dei medesimi eventi non sono considerate ai fini del calcolo degli straordinari del personale stesso. In sede di contrattazione integrativa sono disciplinate le modalità di utilizzo di tali risorse al fine di remunerare i relativi servizi in coerenza con le disposizioni normative e contrattuali vigenti>>;

**RICHIAMATO:**



- quanto disposto con provvedimento prot. n. 272414 del 30 ottobre 2017;

- quanto disposto relativamente alle competenze dei dirigenti;

**RICHIAMATO** il provvedimento prot. n. 356926 del 28.12.2018 di affidamento della responsabilità della U.O. "Comando";

**CON I POTERI** conferitigli dagli artt. 5, 6, e 7 del D.L. vo 30.04.1992 n. 285 - "Nuovo Codice della Strada";

## ORDINA

per i motivi esposti in narrativa, nei periodi di seguito indicati:

- dal 25/05/2019 al 26/05/2019;
- dal 05/06/2019 al 09/06/2019;
- dal 21/06/2019 al 22/052019;
- dal 30/08/2019 al 01/092019;
- nella giornata del 29/09/2019;
- dal 04/10/2019 al 06/10/2019,

nonché dalla posa in opera della necessaria segnaletica stradale è disposta la seguente regolamentazione viaria:

**1) DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE COATTA "eccetto mezzi autorizzati" con pannello aggiuntivo indicante:**

- "avente validità dalle ore 06.00 dal 25/05/2019 alle 19.00 del 26/05/2019";
- "avente validità dalle ore 06.00 dal 05/06/2019 alle 19.00 del 09/06/2019";
- "avente validità dalle ore 06.00 dal 22/06/2019 alle 19.00 del 23/06/2019";
- "avente validità dalle ore 06.00 dal 30/08/2019 alle 19.00 del 01/09/2019";
- "avente validità dalle ore 06.00 alle 19.00 del 29/09/2019";
- "avente validità dalle ore 06.00 dal 04/10/2019 alle 19.00 del 06/10/2019";

da porre in Via Destra del Porto/P.le Boscovich, lato An, partendo da Via Colombo (esclusi gli stalli per ciclomotori e i due stalli per disabili ivi siti) in direzione mare, per complessivi n. 18 stalli di sosta per autoveicoli regolamentati con segnaletica di colore blu ivi esistenti, area meglio indicata nell'elaborato fotografico allegato al presente atto.

I segnali di divieto di sosta dovranno essere posizionati con pannello aggiuntivo indicante "inizio" - "fine" divieto e collocati almeno 48 ore prima del giorno previsto per l'inizio della validità; dovranno essere corredati da copia della presente ordinanza, nonché da pannello aggiuntivo ove dovranno essere indicati il numero dell'ordinanza ed il periodo di validità. **Dell'avvenuto posizionamento della segnaletica relativa al divieto di sosta dovrà essere data comunicazione alla Centrale Radio Operativa della Polizia Municipale che la annoterà a fini esclusivamente informativi restando a carico dell'interessato la verifica della regolarità e correttezza del posizionamento della segnaletica stessa. La comunicazione, resa quale dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà come da modello allegato alla presente, dovrà riportare il numero di protocollo e la data del provvedimento; l'orario di apposizione, per ogni via interessata o parte di essa, della segnaletica indicante il divieto di sosta, la data di invio e la firma del dichiarante unitamente a fotocopia non autenticata di un documento d'identità valido del dichiarante dovrà essere inviata tramite fax (0541704138 attivo h 24) oppure con posta elettronica ([centraleradiooperativa.pm@comune.rimini.it](mailto:centraleradiooperativa.pm@comune.rimini.it)). La comunicazione sopra indicata dovrà essere effettuata in tempo utile per il rispetto del termine minimo di 48 ore.**

**2) E' AUTORIZZATA** la delimitazione mediante fettuccia bianco-rossa dell'area indicata al punto 1) del presente atto.

**3) SONO AUTORIZZATI alla sosta** all'interno dell'area disciplinata dal presente atto al punto 1) i mezzi dei partecipanti all'evento (reganti), muniti di apposito pass identificativo, che dovrà essere esposto sul cruscotto dei veicoli in modo visibile dall'esterno al fine di renderli identificabili.

La sosta dei mezzi dovrà avvenire nel rispetto delle seguenti prescrizioni:

- dovranno essere mantenuti liberi gli attraversamenti pedonali e gli stalli riservati alla sosta di mezzi **al servizio di portatori di handicap eventualmente presenti in tale area;**



- la sosta dovrà avvenire in modo tale da non causare pericolo o intralcio alla circolazione veicolare e pedonale;
- qualora i veicoli degli autorizzati eccedano la sagoma degli stalli di sosta gli stessi dovranno sostare parallelamente all'asse stradale ed in modo tale da non causare pericolo o intralcio alla circolazione veicolare e pedonale.

## PRESCRIZIONI

L'Associazione Sportiva Club Nautico Rimini con sede in Rimini P.le Boscovich n. 12, dovrà provvedere:

- alla messa in posa di tutta la segnaletica stradale necessaria, nonché al ripristino della segnaletica preesistente allo scadere della presente ordinanza;
- alla copertura di tutta la segnaletica stradale in contrasto con le disposizioni stabilite dalla presente ordinanza ed in particolare i segnali indicanti parcheggio "P" eventualmente presenti nei tratti ove è istituito il divieto di sosta temporaneo e/o è disposta la chiusura totale temporanea al traffico veicolare; dovrà contattare il Dipartimento Territorio Settore Infrastrutture, Mobilità e Qualità Ambientale per concordare le modalità con cui provvedere:
- alla copertura dei parcometri eventualmente presenti nei tratti ove è istituito il divieto di sosta temporaneo;
- al posizionamento di cartelli indicanti "parcometro non attivo nella giornata (o nei periodi) del \_\_\_\_\_ - dalle ore \_\_\_\_ alle ore \_\_\_\_" (è fatto obbligo al richiedente d'indicare il giorno/periodo di validità riportando la giornata e/o il periodo previsto nel presente atto in cui si svolgerà la manifestazione sui parcometri posti all'interno delle aree destinate allo svolgimento della manifestazione in oggetto indicata); tali cartelli dovranno essere posizionati almeno 48 ore prima dell'inizio della manifestazione.

I cartelli prescritti nella presente ordinanza dovranno essere quelli regolamentari e posizionati secondo quanto stabilito dal N.C.d.S. e relativo Regolamento di Esecuzione.

Il rilascio della presente Ordinanza non esime il richiedente dall'obbligo del possesso, prima di esercitare l'attività richiesta, di tutte le autorizzazioni eventualmente necessarie. Il richiedente ha l'obbligo di osservare tutte le prescrizioni eventualmente impartite dai vari uffici.

Nel periodo di validità del presente atto è sospesa la validità dell'ordinanza istitutiva delle aree di sosta nell'area parcheggio disciplinata dal presente atto.

Nella eventualità che per qualsiasi motivo, venga annullato lo svolgimento delle regate, ovvero di una o più date delle stesse, dovrà essere inviata formale richiesta di revoca del presente provvedimento, ovvero della o delle date annullate, inviando un fax/mail alla Polizia Municipale – Centrale Radio Operativa (fax: 0541 704138 mail: centraleradiooperativa.pm@comune.rimini.it) – Ufficio Autorizzazioni e Nulla Osta (fax: 0541 704123 mail: ufficioautorizzazioni.pm@comune.rimini.it) prima dell'inizio di validità del presente atto (ovvero prima dell'inizio di validità del presente provvedimento limitatamente alla data e/o date annullate). **Il presente provvedimento s'intende tacitamente revocato a seguito di ricevimento della comunicazione via fax contenente: il numero di protocollo del presente provvedimento, l'orario di rimozione della segnaletica temporanea e quello di ripristino della circolazione preesistente.**

L'inosservanza da parte del richiedente di quanto disposto dal presente atto configura violazione alle prescrizioni previste ed è punito dall'art. 21 del Nuovo Codice della Strada.

Il presente provvedimento è revocabile in ogni momento a giudizio insindacabile del Sindaco e segnatamente: per sopravvenute ragioni di pubblica incolumità, per la tutela del pubblico transito e della proprietà stradale, per l'inosservanza di una qualsiasi delle condizioni alle quali è soggetta o per gravi abusi da parte del titolare, senza diritto di compensi o indennizzi.

Sono fatti salvi i diritti di terzi, le prescrizioni tutte di legge e di regolamenti vigenti. E' facoltà dell'Amministrazione Comunale imporre nuove ed ulteriori condizioni.

Questa Amministrazione declina ogni responsabilità penale e civile per danni a persone o cose che potessero derivare dallo svolgimento dell'iniziativa predetta.

Il Corpo di Polizia Municipale e le altre Forze di Polizia dello Stato, competenti per legge, hanno il compito di fare osservare la presente Ordinanza.

Responsabile U.O. Comando  
Vice Comandante di P.M.  
Roberto Paci  
(firmato digitalmente)

